

News tecnica n. 12/5

30 marzo 2017

Conferenza Unificata sul decreto correttivo al codice appalti

Ok condizionato all'accoglimento di **tre emendamenti** sull'ampliamento degli spazi per il massimo ribasso, la semplificazione dell'invio dei dati sulla programmazione e una riserva di partecipazione alle gare per le micro, piccole e medie imprese regionali (Mpmi). Con queste prescrizioni la Conferenza Unificata ha dato il via libera al decreto correttivo del codice appalti (Dlgs 50/2016) che il governo deve varare in via definitiva entro il 19 aprile. Nel dettaglio **il primo** dei tre punti ritenuti «centrali» dalla Conferenza riguarda l'aumento da uno a due milioni del tetto massimo per l'assegnazione dei lavori pubblici al massimo ribasso. La richiesta è motivata con l'obiettivo di semplificare le procedure di assegnazione delle gare.

La **seconda richiesta** riguarda la possibilità di riservare alle Mpmi con sede nel territorio regionale una quota di partecipazione del 50% negli appalti di importo inferiore alle soglie Ue (5,2 milioni per i lavori, 2009mila euro per i servizi) che non presentino interesse transfrontaliero. **La terza richiesta** punta invece a semplificare gli oneri di pubblicazione, indirizzando verso un'unica banca dati i programmi biennali per gli acquisti dei beni e servizi. Non è scontato però che i tre emendamenti alla fine si trovino di fronte la strada spianata. «Su tali questioni che potrebbero presentare profili di criticità in ordine alla delega o alla compatibilità con la normativa in materia di concorrenza il Governo ha fatto presente in sede di Conferenza che sarà il Parlamento a valutare la possibilità di ulteriori modifiche in tal senso, trattandosi di un testo aperto su cui le Camere dovranno *ancora esprimersi*». *da Edilizia e territorio.*



Siti e riviste controllate: sito ANCE (solo per la parte studi ed approfondimenti), sito Confindustria, sito ABI, sito Inps, sito Censis, sito Cresme, sito Svimez, sito Ministero dello Sviluppo Economico e delle Finanze, sito Unioncamere, sito Bloomberg, sito Il Sole 24 Ore, Sito Edilizia e Territorio, sito Dipartimento Politiche Europee, sito Economia e Finanza R.it, sito SRM, sito Istat, sito Italia Oggi, sito lavoripubblici.it, sito Edilportale, sito Ministero Ambiente, sito Autorità di Vigilanza, sito Ministero per la Coesione Territoriale, sito Scenari Immobiliari, sito Nomisma, sito Banca d'Italia, sito Agenzia delle Entrate, sito Conferenza stato regioni, sito MIUR, sito Quirinale.

Sommario:

- ◆ Conferenza unificata sul decreto correttivo al codice appalti
- ◆ Sentenza Cassazione su responsabilità del crollo
- ◆ Indice di fiducia delle imprese
- ◆ TAR Campania sulla domanda di condono e ddl regionale su antiabusivismo
- ◆ Credito d'imposta agevolabile al 100% sugli impianti di videosorveglianza
- ◆ Dal 6 aprile addio al nullaosta per 31 microinterventi
- ◆ Tar Puglia su abusi in aree Unesco

Sentenza Cassazione su responsabilità del crollo

Un progettista è colpevole del crollo di un'opera solo se non ha rispettato le norme tecniche vigenti al momento della progettazione dell'intervento. Lo ha spiegato la Corte di Cassazione con la sentenza 15138/2017, depositata nei giorni scorsi.

I giudici si sono pronunciati sul caso di un crollo che ha coinvolto un edificio realizzato tra il 1961 e il 1962, sul quale tra il 1964 e il 1965 erano stati effettuati l'ampliamento del piano terra e la sopraelevazione di due piani.

Aumento dei carichi e crolli

Le perizie, realizzate dopo il crollo avvenuto nel 2004, avevano stabilito che il collasso era stato determinato dal cedimento di un setto murario situato al piano terra. Il setto murario, inizialmente realizzato come struttura portante di un fabbricato ad un piano, era stato trasformato in "muro di spina", con funzione portante rispetto a un **fabbricato notevolmente diverso** e di maggiori dimensioni. Questo, secondo il perito del Tribunale, aveva comportato una sollecitazione eccessiva, tale da accrescere il **carico sul muro** in misura cinque volte maggiore rispetto a quella consentita dalla normativa e da determinare il crollo a quarant'anni di distanza dall'esecuzione dei lavori.

Contano le Norme Tecniche vigenti al momento della progettazione

In primo grado il progettista era stato condannato al risarcimento dei danni, ma i giudici della Cassazione hanno ribaltato la situazione. Come osservato nella sentenza, la perizia era stata svolta nel 2004 utilizzando le tabelle di carico delle Norme Tecniche contenute nel **DM 20 novembre 1987**. I lavori erano stati però svolti negli anni Sessanta, quando queste norme ancora non esistevano. I giudici hanno quindi assolto il progettista dal momento che i nuovi carichi determinati dagli interventi non avevano violato le norme vigenti al momento della progettazione e dell'esecuzione dei lavori.



Indice di fiducia delle imprese

Nonostante a marzo 2017 si registri un aumento dell'indice del clima di fiducia dei consumatori (aumenta da 106,6 a 107,6) e un miglioramento diffuso anche dell'indice relativo alle imprese, il settore delle costruzioni è l'unico che ancora arranca. Lo rivelano gli ultimi dati ISTAT sulla fiducia dei consumatori e delle imprese che registrano un aumento dell'indice del clima di fiducia dei consumatori rimanendo sul livello medio del periodo gennaio-febbraio 2017; anche l'indice composito del clima di fiducia delle imprese registra un incremento (da 104,3 a 105,1), raggiungendo il livello più elevato da gennaio 2016. L'aumento dell'indice di fiducia dei consumatori è dovuto essenzialmente al miglioramento del clima economico (da 120,8 a 126,4) e di quello futuro (da 109,9 a 111,6); invece, il clima personale e quello corrente scendono, rispettivamente, da 102,1 a 101,0 e da 104,7 a 104,5. I giudizi e le aspettative dei consumatori riguardo la situazione economica del Paese migliorano (il saldo passa da -50 a -60 e da -37 a -29, rispettivamente); aumenta il saldo sia dei giudizi (da -16 a -7) sia delle aspettative (da -17 a -11) sui prezzi al consumo. Infine, diminuiscono le aspettative sulla disoccupazione (da 28 a 24 il relativo saldo). Con riferimento alle imprese, nel mese di marzo si registra un diffuso miglioramento della fiducia: nel settore manifatturiero l'indice aumenta da 106,4 a 107,1, nei servizi sale da 105,5 a 106,5 e nel commercio al dettaglio passa da 108,4 a 108,7; **in controtendenza solo il settore delle costruzioni, dove l'indice di fiducia registra un lieve calo passando da 123,9 a 123,3.**

Per quanto riguarda le componenti dei climi di fiducia, nel comparto manifatturiero si evidenzia un miglioramento dei giudizi sugli ordini (il saldo passa da -6 a -5), in atto da quattro mesi consecutivi; si registra altresì un aumento delle attese sulla produzione il cui saldo si attesta sul valore più elevato da novembre 2015 (il saldo passa da 13 a 14); il saldo dei giudizi sulle scorte rimane stabile a quota 4. Nel settore delle costruzioni, i giudizi sugli ordini migliorano (da -32 a -30 il relativo saldo) mentre le aspettative sull'occupazione sono in diminuzione (da -4 a -7 il saldo). *Da Lavoripubblici.*



TAR Campania sulla domanda di condono e ddl regione Campania sull'antiabusivismo

È illegittima l'ordinanza di demolizione di un'opera abusiva senza che il Comune si sia preliminarmente pronunciato sulla domanda di condono edilizio, in quanto l'amministrazione comunale ha il dovere di pronunciarsi in ogni caso, anche se l'istanza non è astrattamente accoglibile (Tar Campania – Napoli, Sezione IV, sentenza n. 1438 del 13 marzo 2017). Con l'enunciazione di questo principio di diritto il Tribunale amministrativo partenopeo ha accolto il ricorso proposto contro l'ordinanza di demolizione emessa dal Comune di Napoli nei confronti di un privato per aver eseguito opere abusive consistenti nella realizzazione di un manufatto sul terrazzo a livello di circa metri quadri 30,00, con copertura avente altezza variabile da metri 2,80 a metri 2,70. Ordinanza che, ad avviso del ricorrente, sarebbe stata adottata in assenza della preventiva pronuncia sull'istanza di condono edilizio, presentata ai sensi del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269.

La sentenza del Tar e il disegno di legge della Regione Campania

La pronuncia del Tribunale amministrativo muove dal consolidato indirizzo giurisprudenziale secondo cui la presentazione di un'istanza di condono preclude l'adozione di provvedimenti repressivi (ex multis, sentenza n. 2861/2014 e n. 5661/2013 della stessa Sezione del Tar Campania, nonché Consiglio di Stato, Sezione V, n.1875/2010) e che l'ordinanza di demolizione non può avere valenza di implicito atto di reiezione della sanatoria posto che il Comune è tenuto a pronunciarsi sul condono con distinto provvedimento espresso e motivato in applicazione dei principi di trasparenza e buon andamento, fermo restando che tale modus operandi deve essere seguito anche nel caso in cui gli immobili per i quali è chiesto il condono ricadano in zona vincolata ex articolo 32, comma 27, lettera d), del decreto legge 269/2003 (da ultimo, Tar Campania- Napoli, Sezione VII, n. 3128/2016). Sicché anche l'astratta non accoglibilità dell'istanza di condono edilizio non esclude che l'amministrazione comunale deve sempre previamente pronunciarsi in merito alla fondatezza della domanda di sanatoria e poi decidere se adottare o meno l'ordinanza di demolizione (Tar Campania- Napoli, Sezione VII, n. 4244/2016). E ciò anche in forza dei canoni di lealtà, coerenza, efficienza ed economicità dell'azione amministrativa che impongono la previa definizione del procedimento di condono prima di assumere iniziative potenzialmente pregiudizievoli per l'esito della sanatoria edilizia, fermo restando che tale principio trova applicazione. Nulla di nuovo, dunque, se non fosse per la concomitante presentazione (14 marzo 2017) di un disegno di legge sul tema dell'anti-abusivismo edilizio in Campania, presentata in pari data dalla Giunta regionale. Proposta che, secondo il comunicato stampa n. 84/2017 della Regione, fissa «linee guida non vincolanti» per il governo del territorio, a supporto degli enti locali che intendono utilizzare misure alternative alla mancata demolizione di immobili abusivi. Linee guida che - recita il comunicato - «consentono all'ente locale di acquisire al patrimonio il bene per inottemperanza all'ordine di demolizione, e di locare lo stesso con preferenza per gli occupanti per necessità».

Tematica, quella delle domande di condoni rimaste inevase, che è stata oggetto del Rapporto del Centro Studi Sogeea, illustrato al Senato il 22 aprile 2016, in occasione del convegno «Trent'anni di condono edilizio in Italia: criticità, prospettive e opportunità», dal quale è emerso che su 15.431.707 domande presentate restano ancora da evadere 5.392.716 domande (dati reperiti da tutti i capoluoghi di provincia, dai Comuni con una popolazione superiore ai 20.000 abitanti e da un campione ponderato e rappresentativo del 10% di quelli con popolazione inferiore a tale cifra). Da *Edilizia e Territorio*.



Credito d'imposta agevolabile al 100% per gli impianti di videosorveglianza

Come previsto dal **Decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 6 dicembre 2016** (Gazzetta ufficiale n. 298 del 22 dicembre 2016), l'Agenzia delle Entrate ha pubblicato il **Provvedimento prot. 62015 del 30 marzo 2017** con il quale ha definito la percentuale massima del credito d'imposta spettante a ciascun soggetto per l'installazione di sistemi di videosorveglianza.

Il provvedimento, recante "*Credito d'imposta in favore delle persone fisiche per le spese sostenute nell'anno 2016 ai fini dell'installazione di sistemi di videosorveglianza, di cui all'articolo 1, comma 982, della legge 28 dicembre 2015, n. 208. Definizione della quota percentuale del credito d'imposta spettante ai soggetti che hanno validamente presentato l'istanza, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 6 dicembre 2016*", prevede che **l'agevolazione per l'installazione di sistemi di videosorveglianza digitale o di sistemi di allarme è pari al 100% dell'importo richiesto**. L'importo agevolabile è quello che risulta dalle istanze validamente presentate fino al 20 marzo 2017.

Ricordiamo che, come previsto dal DM 06/12/2016, il credito d'imposta spetta alle persone fisiche per le spese sostenute nell'anno 2016 per l'installazione di sistemi di videosorveglianza digitale o di sistemi di allarme, nonché quelle connesse ai contratti stipulati con istituti di vigilanza, dirette alla prevenzione di attività criminali a condizione che le spese siano sostenute in relazione a immobili non utilizzati nell'esercizio dell'attività d'impresa o di lavoro autonomo. Ai fini del riconoscimento del credito d'imposta, le persone fisiche devono aver inoltrato, in via telematica, entro il 20 marzo 2017 apposita istanza all'Agenzia delle entrate.

Come previsto dal nuovo Provvedimento delle Entrate, la quota percentuale del credito d'imposta spettante in relazione alle spese sostenute, nell'anno 2016, è pari al 100 per cento dell'importo richiesto, risultante dalle istanze validamente presentate fino al 20 marzo 2017.

Il credito d'imposta è utilizzabile in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, presentando il modello di pagamento F24 esclusivamente attraverso i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate, pena il rifiuto dell'operazione di versamento.

Nel caso in cui il contribuente non abbia validamente presentato l'istanza di attribuzione del credito d'imposta, oppure qualora l'importo del credito utilizzato in compensazione risulti superiore all'ammontare del credito spettante ai sensi del punto 1, il modello F24 è scartato. Lo scarto è comunicato al soggetto che ha trasmesso il modello F24, tramite apposita ricevuta consultabile sul sito internet dell'Agenzia delle entrate. Da Lavoripubblici.



Dal 6 aprile addio al nullaosta per 31 microinterventi

Addio all'autorizzazione paesaggistica per le opere interne anche con modifica della destinazione d'uso, per gli interventi di miglioramento energetico, sismico o destinati all'eliminazione di barriere architettoniche (inclusi gli ascensori) che non alterano l'aspetto degli edifici. Niente nullaosta anche per tende o insegne a corredo dei negozi, opere da realizzare nel sottosuolo, installazione di pannelli solari/fotovoltaici sul tetto e ancora sostituzione di cancelli e recinzioni o realizzazione di strutture temporanee per manifestazioni ed eventi che non superino i 120 giorni. Con la **pubblicazione in Gazzetta (n. 68 del 22 marzo)** del nuovo regolamento sulle autorizzazioni paesaggistiche (Dpr n. 31 del 13 febbraio 2017) arriva finalmente a traguardo l'obiettivo di liberalizzare (assoggettandoli solo alla richiesta di titolo edilizio, Cila o Scia, quando serve) tutta una serie di piccoli interventi di nessun impatto per il paesaggio e che invece erano sottoposti a defatiganti procedure. Dal 6 aprile - giorno in cui le nuove misure entreranno in vigore - tutta un'altra serie di interventi «di lieve entità» viene invece assoggettata a un nullaosta paesaggistico semplificato, da rilasciare nel termine «tassativo» di 60 giorni. In tutto si tratta di 31 interventi completamente liberalizzati (elencati puntualmente nell'«allegato A» del decreto) e di 42 tipologie di opere promosse a un regime di autorizzazione rapida («allegato B»), per i quali insieme alla corsia preferenziale vengono anche previsti un modello di richiesta standard e una scheda di relazione paesaggistica semplificata (a cura di un tecnico abilitato), unico modello da presentare a corredo dell'istanza. Tra i principali interventi sottoposti al regime semplificato figurano anche le opere che comportano aumenti di volume fino al 10% degli edifici che non alterano le caratteristiche del fabbricato (entro un tetto massimo di cento mc), gli interventi antisismici, di miglioramento energetico o anti barriere-architettoniche che comportano innovazione sulla sagoma dell'edificio e anche la realizzazione di tettoie, porticati, chiostrini da giardino permanenti, purché non superino la superficie di 30 mq. Nell'elenco anche opere a servizio di capannoni (tettoie, collegamenti, strutture di stoccaggio) o dehors di bar e ristoranti. Le istanze andranno presentate agli sportelli unici per l'edilizia (Sue) o delle attività produttive (Suap) e saranno gli enti stessi a dover avvertire chi presenta la domanda nei casi in cui si accorgano che l'intervento ricade invece nel regime libero o in quello ordinario. Gli uffici potranno chiedere solo una volta integrazioni documentali con sospensione del termine. Le Soprintendenze avranno 20 giorni (dalla richiesta di Sue o Suap) per dare l'ok o rifiutarlo. Poi scatta il silenzio assenso «e l'amministrazione procedente provvede al rilascio dell'autorizzazione». L'intero procedimento deve concludersi in 60 giorni, contro i 105 della procedura ordinaria. Oltre agli «interventi di lieve entità» il regime semplificato riguarderà anche le domande di rinnovo per le autorizzazioni scadute da non più di un anno. *Da Edilizia e Territorio.*



Tar Puglia su abusi in aree Unesco

L'attività edilizia libera non esclude l'applicazione dei regolamenti locali introdotti dalla

amministrazione al fine di tutelare una zona dichiarata dall' Unesco patrimonio dell'umanità (Tar Puglia- Bari- Sezione III , 27 febbraio 2017, n.192). Con l'enunciazione di questo principio il giudice amministrativo pugliese ha respinto il ricorso proposto contro alcune ordinanze con le quali il Comune di Monte Sant'Angelo (Foggia) aveva disposto la demolizione di infissi esterni e di zoccolature apposti in violazione delle norme tecniche di attuazione del piano regolatore generale recanti divieto di utilizzare, per le opere esterne di edifici ricadenti nel centro storico cittadino, alluminio anodizzato, Pvc e materiali in pietra.

Ordinanze che i ricorrenti avevano impugnato denunciando la violazione del principio del legittimo affidamento, in considerazione del fatto che gli interventi sarebbero stati realizzati prima dell'entrata in vigore del decreto del Testo unico edilizia (Dpr 380/2001) e che il predetto testo unico escluderebbe l'assoggettamento a Dia/Scia degli interventi rientranti nell'attività di edilizia libera (nella fattispecie, sostituzione di infissi e rifacimento di zoccolature).

La sentenza

La pronuncia del Tribunale amministrativo regionale si incentra su due punti. In primo luogo la mancata dimostrazione, da parte dei ricorrenti, circa l'epoca degli interventi. Onere che grava su chi intenda dimostrare la legittimità del proprio operato e non sul Comune che, in presenza di un'opera priva di titolo edilizio, ha il dovere di sanzionarla a norma di legge . In secondo luogo l'impossibilità, per l'amministrazione comunale, di considerare legittimo l'evocato affidamento dei ricorrenti al mantenimento delle opere abusive, trattandosi di opere realizzate in un sito dichiarato patrimonio mondiale dell'umanità.

Circostanza, questa, che – argomenta la sentenza - l'amministrazione comunale ha posto alla base delle motivazioni delle ordinanze impugnate ("«l grave nocumento [arrecato] al carattere storico della zona rientrante nel contesto storico, architettonico e paesaggistico tutelato in quanto appartenente al sito dichiarato Patrimonio Mondiale dell'Umanità») individuando, in tal modo, l' interesse pubblico specifico alla emissione della sanzione demolitoria e la sua prevalenza rispetto all' interesse del privato al mantenimento dell'opera abusiva . Da *Edilizia e territorio*.